

N. 36001 rep.

N. 14272 racc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REGISTRATO DALL'AGENZIA

REPUBBLICA ITALIANA

DELLE ENTRATE DI MILANO - DP I

L'anno 2020 (duemilaventi)

IL 29-06-2020

il giorno 23 (ventitre)

N. 41277 Serie IT

del mese di giugno.

€ 200,00

In Corsico, nella casa in Via Grandi n. 9.

Avanti a me Dr. Sergio Calesella, Notaio in Corsico, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i Signori:

- **GITTO RITA**, nata a Milano il 17 giugno 1963, residente a Buccinasco, Via Luigi Cadorna n. 8/54 (codice fiscale **GTT RTI 63H57 F205L**);

- **GIUDICE MAURIZIO GIOVANNI**, nato a Milano il 23 settembre 1962, residente a Buccinasco Via Luigi Cadorna n. 8/54 (codice fiscale **GDC MZG 62P23 F205M**);

- **GITTO FORTUNATA MARIA**, nata a Milano il 5 marzo 1961, residente a Buccinasco, Via Vittorio Emanuele n. 15 (codice fiscale **GTT FTM 61C45 F205L**);

- **VISCOVO FRANCA**, nata a Milano il 20 maggio 1963, residente a Buccinasco, Via Manzoni n. 19, (codice fiscale **VSC FNC 63E60 F205N**);

- **ROGNONI LAURA**, nata a Milano il 4 aprile 1963, residente a Milano, Via San Calocero n. 6, (codice fiscale **RGN LRA 63D44 F205K**);

- **BRIZZI TRABUCCO PAOLA**, nata a Milano il 14 settembre 1971, residente a Cesano Boscone, Via Bramante n. 6, (codice fiscale **BRZ PLA 71P54 F205N**);

- **BEGOSI FABRIZIO CARLO**, nato a Milano il 15 agosto 1973, residente a Cesano Boscone, Via Bramante n. 6, (codice fiscale **BGS FRZ 73M15 F205B**).

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono quanto segue.

1) I Comparenti dichiarano di costituire una Organizzazione di Volontariato, nella forma dell'associazione senza scopo di lucro, denominata:

"LE ALI DELL'ANGELO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",
o, in breve, "**LE ALI DELL'ANGELO ODV**".

2) L'Associazione ha sede in Buccinasco, Via Luigi Cadorna n. 8/54.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti decentrati.

3) L'Associazione ha durata illimitata.

4) L'Associazione opera senza scopo di lucro per perseguire esclusivamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione promuove il volontariato come espressione di impegno civile, partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha connotazione politica e

si ispira agli universali valori di solidarietà e rispetto per le persone più fragili nel mondo.

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) diffondere, far crescere e confermare la capacità di attenzione, conoscenza, condivisione da parte della popolazione italiana, in particolare di quella presente nel territorio della Regione Lombardia, relativamente alla cultura della solidarietà;
- b) garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio e alla salute, in particolare nelle aree del mondo più svantaggiate;
- c) aiutare le comunità che vivono in condizione di disagio sociale ed economico nel mondo, con particolare attenzione allo stato indiano del Tamil Nadu, con focus particolare alle persone più deboli (come bambini ed adolescenti, anziani, malati, disabili, poveri, ecc.);
- d) offrire alle donne opportunità di sviluppo personale e professionale per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute loro, della loro famiglia e della comunità più in generale.

L'Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti anche operando in collaborazione con altre organizzazioni, a favore di persone terze o, in ogni caso, a favore di persone che versano in una condizione di svantaggio.

5) Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti, l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In ogni caso, qualunque attività che la legge riserva ad iscritti in albi professionali dovrà essere svolta da professionisti in tal senso abilitati.

Per la realizzazione degli scopi prefissi, agendo a favore di tutta una collettività, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale, ogni attività di volontariato, sia autonoma che in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati o pubblici aventi finalità simili a quelle dell'Associazione, attraverso le seguenti iniziative, che vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- incentivare e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale in ogni sua forma;
- attivarsi con azioni di aiuto alle popolazioni colpite, in occasione di grandi emergenze;
- attività di raccolta fondi tramite l'elaborazione di progetti mirati, anche in relazione alla possibilità di proporre il sostegno a distanza;
- dare informazione periodica ai soci e ai benefattori in merito alle iniziative intraprese, in particolare l'aggiornamento dei risultati scolastici e della situazione economica, abitativa e della salute dei bimbi e delle loro famiglie nonché l'andamento dei progetti di comunità;
- svolgere attività di sensibilizzazione della comunità attraverso iniziative pubbliche specifiche, quali cene o mercatini di prodotti artigianali, pubblicazioni, conferenze, proiezioni e concerti, anche attraverso utilizzo dei media, social network, e con interventi formativi presso istituti scolastici.

Tutte le attività svolte dall'Associazione dovranno essere svolte prevalentemente in favore dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, che presteranno la loro opera in prima persona, con modalità spontanee, volontarie e gratuite.

L'Associazione si potrà avvalere, eventualmente, ma solo in misura secondaria ed esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

6) Le attività di programmazione e sensibilizzazione di cui all'art. 3 sono prevalentemente svolte in Lombardia.

7) L'Associazione trarrà i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi dalle quote degli iscritti, dalle donazioni, offerte, contributi, sovvenzioni e finanziamenti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati nazionali e comunitari, dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata.

L'Associazione potrà inoltre reperire fondi mediante convenzioni con enti pubblici e privati.

8) I Componenti danno atto che la quota associativa sarà stabilita nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

9) L'Associazione si scioglie in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nei casi previsti dalla Legge.

10) La vita dell'associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo statuto sociale, che, debitamente firmato dagli intervenuti e da me Notaio si allega al presente atto sotto "A" per farne parte integrante e sostanziale.

11) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo



cui spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, così come specificato dallo statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre esercizi, vengono chiamati i Signori:

- GIUDICE MAURIZIO GIOVANNI

- GITTO RITA

- GITTO FORTUNATA MARIA,

tutti qui comparsi.

La Signora GITTO RITA viene nominata Presidente del Consiglio Direttivo, munita della legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Signor GIUDICE MAURIZIO GIOVANNI viene nominato Vice Presidente.

12) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

13) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto e allegato statuto io Notaio ho dato lettura ai Comparenti che approvano e con me sottoscrivono alle ore 19,30.

Consta di due fogli come per legge dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine sette e righe cinque dell'ottava.

FIRMATO: RITA GITTO

MAURIZIO GIOVANNI GIUDICE

FORTUNATA MARIA GITTO

FRANCA VISCOVO

LAURA ROGNONI

PAOLA BRIZZI TRABUCCO

FABRIZIO CARLO BEGOSSI

SERGIO CALESELLA

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name, possibly 'M. A.' or similar, written in a cursive script.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " LE ALI DELL'ANGELO ODV"

Art. 1 - DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

1.1 E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata

"LE ALI DELL'ANGELO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",
o, in breve, "LE ALI DELL'ANGELO ODV".

1.2 L'Associazione ha sede in Buccinasco (MI).

ALL. "A" ATTO N. 36001/14272 REP.

Una eventuale variazione della sede effettuata all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pertanto viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'Associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata.

1.3 Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di questi distaccamenti saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione opera senza scopo di lucro per perseguire esclusivamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione promuove il volontariato come espressione di impegno civile, partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha connotazione politica e si ispira agli universali valori di solidarietà e rispetto per le persone più fragili nel mondo.

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) diffondere, far crescere e confermare la capacità di attenzione, conoscenza, condivisione da parte della popolazione italiana, in particolare di quella presente nel territorio della Regione Lombardia, relativamente alla cultura della solidarietà;
- b) garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio e alla salute, in particolare nelle aree del mondo più svantaggiate;
- c) aiutare le comunità che vivono in condizione di disagio sociale ed economico nel mondo, con particolare attenzione allo stato indiano del Tamil Nadu, con focus particolare alle persone più deboli (come bambini ed adolescenti, anziani, malati, disabili, poveri, ecc.);
- d) offrire alle donne opportunità di sviluppo personale e professionale per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute loro, della loro famiglia e della comunità più in



generale.

L'Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti anche operando in collaborazione con altre organizzazioni, a favore di persone terze o, in ogni caso, a favore di persone che versano in una condizione di svantaggio.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti, l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In ogni caso, qualunque attività che la legge riservi ad iscritti in albi professionali dovrà essere svolta da professionisti in tal senso abilitati.

Per la realizzazione degli scopi prefissi, agendo a favore di tutta una collettività, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale, ogni attività di volontariato, sia autonoma che in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati o pubblici aventi finalità simili a quelle dell'Associazione, attraverso le seguenti iniziative, che vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- incentivare e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale in ogni sua forma;
- attivarsi con azioni di aiuto alle popolazioni colpite, in occasione di grandi emergenze;
- attività di raccolta fondi tramite l'elaborazione di progetti mirati, anche in relazione alla possibilità di proporre il sostegno a distanza;
- dare informazione periodica ai soci e ai benefattori in merito alle iniziative intraprese, in particolare l'aggiornamento dei risultati scolastici e della situazione economica, abitativa e della salute dei bimbi e delle loro famiglie nonché l'andamento dei progetti di comunità;
- svolgere attività di sensibilizzazione della comunità attraverso iniziative pubbliche specifiche, quali cene o mercatini di prodotti artigianali, pubblicazioni, conferenze, proiezioni e concerti, anche attraverso utilizzo dei media, social network, e con interventi formativi presso istituti scolastici.



Tutte le attività svolte dall'Associazione dovranno essere svolte prevalentemente in favore dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, che presteranno la loro opera in prima persona, con modalità spontanee, volontarie e gratuite.

L'Associazione si potrà avvalere, eventualmente, ma solo in misura secondaria ed esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Le attività di programmazione e sensibilizzazione di cui all'art. 3 sono prevalentemente svolte in Lombardia.

Art. 4-SOCI

4.1 Il numero dei soci è illimitato e i soci hanno tutti i medesimi diritti e doveri.

4.2 Possono chiedere di essere ammessi soci dell'Associazione le persone fisiche nonché gli enti del Terzo settore e le organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.

4.3 Ai soci viene richiesta la condivisione degli scopi associativi e l'impegno alla relativa realizzazione, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione in fase di ammissione o nella vita associativa.

4.4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, tramite apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda potrà essere rigettata e l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso scritto contro il provvedimento; tale ricorso verrà preso in esame e posto all'attenzione degli associati alla prima Assemblea che sarà convocata. Il Consiglio Direttivo, deliberata l'ammissione a socio, provvede ad inserirlo nel Libro soci e a comunicare l'accettazione all'interessato.

4.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.6 I soci hanno i seguenti diritti:

- a) essere convocati alle assemblee ed esercitare il diritto di voto se maggiorenni;
- b) avere accesso alla documentazione dell'Associazione, alle Delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo, ai bilanci e/o



rendiconti economici-finanziari,
ai contratti stipulati
dall'Associazione. Eventuali
limitazioni di accesso potranno
essere poste solo se debitamente
motivate in ragione della
necessità di tutelare la privacy
degli interessati, ai sensi di
legge;

- c) collaborare all'ideazione, progettazione e
realizzazione delle attività associative;
- d) candidarsi alle cariche elettive,
secondo il principio di libera
eleggibilità, alla sola
condizione di aver raggiunto la
maggiore età ed essere in regola
con il versamento della quota
associativa;

e i seguenti doveri:

- a) versare il contributo associativo
annuale stabilito in funzione dei
programmi di attività, fisso
indipendentemente dalla data di
richiesta o di ammissione a socio e
valido fino alla fine dell'anno
solare in corso. Tale quota potrà
essere determinata annualmente per
l'anno successivo dal Consiglio
Direttivo entro i termini e i tempi
stabiliti da delibera del Consiglio
stesso. Le quote associative non
sono trasmissibili né rivalutabili;
- b) rispettare lo statuto
dell'Associazione e gli eventuali
Regolamenti nonché le delibere
adottate dagli organi associativi;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento
che si ponga in contrasto con gli
scopi e le regole dell'Associazione;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie
possibilità, al raggiungimento degli
scopi statutari con la propria opera
prestata a favore dell'Associazione
in modo personale, spontaneo e
gratuito;
- e) comunicare tempestivamente le
variazioni dei dati di recapito.

4.7 Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, a
esclusione dei rimborsi delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti



preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 - RECESSO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta, per raccomandata anche a mano al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Art. 6 - ESCLUSIONE

6.1 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

6.3 La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano, consentendo al socio facoltà di replica. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'associato ha facoltà di fare ricorso alla prima assemblea dei soci, convocata al fine di ratificare il provvedimento del Consiglio Direttivo.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

6.4 I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono esclusivamente quelle consentite dalla Legge alle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;



- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali e quindi realizzate nel rispetto dei parametri di Legge;
- h) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

ART. 8 - FONDO COMUNE

8.1 Viene costituito un fondo comune attraverso i contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

8.2 Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.3 Eventuali avanzi di gestione devono infatti essere interamente impiegati per le finalità di natura solidaristica e di utilità sociale promosse.

Art. 9 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per esaminare il bilancio, fatto salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, eletto nei casi previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno; tutti rispondono al principio di democraticità dell'Associazione.

10.2 Non sono previsti organi di tipo monocratico e si prevede il principio del voto singolo anche negli organismi elettivi.

10.3 Le cariche elettive sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il ricorso a professionisti esterni



esclusivamente per l'assunzione delle funzioni all'interno dell'Organo di controllo a cui può essere conferito, al verificarsi delle condizioni di Legge, la funzione anche di revisori.

10.4 Le cariche riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione quali i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, possono invece essere rivestite esclusivamente dai soci dell'organizzazione.

Art. 11 - ASSEMBLEE

11.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le seconde prevedono all'ordine del giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento del sodalizio e le delibere di fusione, scissione e trasformazione del sodalizio.

11.2 La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso almeno quattordici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso dalla prima) in forma scritta, inviata mediante e-mail all'indirizzo fornito dal socio al momento della domanda d'iscrizione o all'ultimo conosciuto; la convocazione sarà pubblicata sul sito web gestito dall'Associazione.

11.3 L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

11.4 Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea.

11.5 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

11.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 -ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.3 All'Assemblea ordinaria spetta in particolare:

- approvare il bilancio consuntivo o



rendiconto economico-finanziario, la relazione sulle attività svolte e, qualora predisposto, il bilancio sociale;

- approvare la proposta di programmazione dell'attività annuale, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del relativo numero, così come eventualmente revocarne il mandato ed esercitare azione di responsabilità nei relativi confronti;
- eleggere eventualmente i membri dell'Organo di controllo, così come eventualmente revocarne il mandato ed esercitare azione di responsabilità nei relativi confronti;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- approvare gli eventuali regolamenti, ivi incluso quello di funzionamento dell'Assemblea, che può prevedere la partecipazione dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- ratificare l'esclusione degli associati dell'associazione ed esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Art. 13- L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 Per modificare lo statuto, così come per procedere ad operazioni di trasformazione, fusione e scissione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



13.2 Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata a maggioranza dei presenti.

13.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo, è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti fra gli associati. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea elettiva che tiene conto della necessità di ripartire le varie funzioni all'interno dell'organismo, assicurando al contempo il principio di alterità degli organi e quindi il potere di controllo spettante alla base associativa.

14.2 I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

14.3 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e potrà conferire le deleghe, con particolare riferimento a quella di Segretario e di Tesoriere.

14.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

14.5 La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta da spedirsi, anche per mezzo di posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato non meno di otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora intervengano tutti i suoi componenti.

14.6 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.7 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

14.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario evidenziando, nel caso di



svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, la relativa natura secondaria e strumentale ed il rispetto dei vincoli di Legge per il relativo esercizio e redige, nei casi previsti dalla Legge o laddove ne ravveda la opportunità, il bilancio sociale;

c) predisporre la relazione sulle attività svolte all'interno della quale introdurre strumenti di misurazione dell'impatto sociale delle attività svolte nel rispetto delle emanande linee guida che il Governo è delegato ad adottare;

d) predisporre la proposta di programmazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;

e) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci;

f) deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

14.9 In caso di dimissioni o mancata partecipazione ingiustificata a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi tra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.

I membri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza, salvo che il numero dei consiglieri in carica sia diventato inferiore alla metà o inferiore a tre, nel qual caso i consiglieri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 15 - PRESIDENTE

15.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

15.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale



dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

15.3 In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

15.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - SCIoglimento



In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri ed espleterà ogni eventuale ulteriore adempimento di legge.

Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto, richiesto il parere all'Organismo di controllo, ad altro o altri Enti del Terzo settore, salva diversa destinazione contemplata dalla Legge.

Art. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia di Enti del Terzo settore.

FIRMATO: RITA GITTO

MAURIZIO GIOVANNI GIUDICE

FORTUNATA MARIA GITTO

FRANCA VISCOVO

LAURA ROGNONI

PAOLA BRIZZI TRABUCCO

FABRIZIO CARLO BEGOSSI

SERGIO CALESELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE
DAL MIO STUDIO, 29 GIU. 2020

